

Dal 1° gennaio 2021 Banca AideXa S.p.A. (di seguito "AideXa") applica le nuove regole europee in materia di classificazione della clientela inadempiente (cosiddetto "default"), introdotte dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) e recepite dalla Banca d'Italia.

La nuova disciplina, conosciuta come "Nuova Definizione di Default", stabilisce **criteri più restrittivi** rispetto a quelli finora adottati sulle modalità di classificazione a default.

Di seguito i principali cambiamenti introdotti:

- Il cliente viene classificato a "default" se supera **entrambe** le seguenti soglie di rilevanza per oltre 90 giorni consecutivi:
 - **soglia di rilevanza assoluta:** euro 100 per le esposizioni retail (persone fisiche e PMI) ed euro 500 per le altre esposizioni;
 - **soglia di rilevanza relativa:** importo dello scaduto pari o superiore all'1% del totale delle esposizioni del Cliente.
- AideXa non potrà più impiegare margini ancora disponibili su sue linee di credito per compensare gli inadempimenti in essere ed evitare la classificazione a default. AideXa è, quindi, tenuta a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate.
- Il cliente rimarrà classificato nello stato di default per un periodo di osservazione di almeno 90 giorni ("cure period") dal momento della regolarizzazione della posizione. Trascorso questo periodo, se non ci saranno più le condizioni di classificazione a default, la posizione verrà classificata *in bonis*.
- Per le obbligazioni congiunte (c.d. "cointestazioni") la nuova disciplina prevede alcune regole di propagazione automatica dello stato di default:
 - se la cointestazione è in default lo status viene automaticamente applicato ai singoli cointestatari;
 - se tutti i cointestatari si trovano nello stato di *default*, il contagio si applica anche sulla cointestazione.

- In caso di rinegoziazione dell'affidamento in essere, dovuta a difficoltà finanziarie del cliente, AideXa dovrà operare la classificazione ad Inadempienza Probabile qualora, per effetto della rinegoziazione vi sia una perdita sulla posizione rinegoziata superiore all'1% rispetto a quella in essere.

Le condizioni per classificare il cliente a default sono valutate a livello di Gruppo (quindi non è più consentito che un cliente sia classificato a default presso una Società del gruppo e non lo sia presso un'altra)

Quali conseguenze comporta la classificazione a default?

Con le nuove regole, dal 1° gennaio 2021, una posizione debitoria che presenta arretrati superiori ai 90 giorni consecutivi oltre le soglie previste sopra riportate (ad esempio, uno sconfinamento di conto corrente superiore a 100 euro protratto per oltre 90 giorni che rappresenti più dell'1% del totale delle esposizioni verso il Gruppo), sarà classificata tra le attività deteriorate e potrebbe rendere più difficoltoso l'accesso al credito nel caso di richiesta di nuovi finanziamenti.

Prima di sottoscrivere un prestito è bene essere certi di poterlo rimborsare (anche alla luce di eventuali altri debiti precedenti, di possibili imprevisti come la perdita di una entrata rilevante o spese improvvise). Una volta presa la decisione e sottoscritto il contratto, al fine di evitare la classificazione in stato di default, è quindi fondamentale:

- rispettare le scadenze di pagamento previste contrattualmente ed evitare di accumulare arretrati anche di modesta entità;
- pianificare entrate ed uscite mensili, tenendo sempre aggiornato il bilancio familiare;
- verificare frequentemente i saldi dei conti correnti, anche di quelli cointestati, e delle carte di credito;
- evitare di ricorrere a troppi prestiti contemporaneamente, anche di piccolo importo prestando attenzione alle condizioni proposte;

- se si è in difficoltà nei rimborsi, contattare AideXa per valutare insieme possibili soluzioni.

Normativa di riferimento

EBA/GL/2016/07 “Linee Guida sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013;

EBA/RTS/2016/06 “Nuove tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato” che integrano il Regolamento Delegato UE n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017;

Banca d’Italia, “Applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e adeguamento delle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate”, 15 ottobre 2020.

Le ricordiamo infine che sono disponibili sul sito di Banca d’Italia due sezioni dedicate agli approfondimenti sull’argomento:

[Entrata in vigore della nuova definizione di default](#)

[Per le risposte alle domande frequenti](#)

[Chiarimenti sugli impatti della nuova definizione di default sulla Centrale dei Rischi.](#)

Banca AideXa SpA

BANCA AIDEXA

AideXa S.p.A.
Società con Socio Unico
Capitale Sociale interamente versato € 10.000.000,00
CF. P.IVA e N. Iscr. Registro Imprese 00691500706
Numero REA: MI - 2594462

Sede Legale Via Cusani 10
20121 Milano
aidexa@legalmail.it
www.aidexa.it

Iscrizione all’Albo delle banche di cui all’art. 13 del TUB, nr. 8092
capogruppo dell’omonimo gruppo bancario

BANCA AIDEXA

AideXa S.p.A.
Società con Socio Unico
Capitale Sociale interamente versato € 10.000.000,00
CF. P.IVA e N. Iscr. Registro Imprese 00691500706
Numero REA: MI - 2594462

Sede Legale Via Cusani 10
20121 Milano
aidexa@legalmail.it
www.aidexa.it

Iscrizione all'Albo delle banche di cui all'art. 13 del TUB, nr. 8092
capogruppo dell'omonimo gruppo bancario